



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 28/01/2020

FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento della durata di 120 rate, stipulato in data 07.12.2010 ed estinto in via anticipata il 23.08.2017 in corrispondenza della 81° rata, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, chiede la retrocessione degli oneri non maturati per un importo complessivo di € 2.066,86 più interessi legali.

In particolare, domanda la retrocessione delle seguenti voci di costo:

- commissioni per € 1986,05;
- oneri assicurativi per € 80,81.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce:

- la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, in quanto percepite a fronte della copertura delle prestazioni e degli oneri relativi alla fase preliminare all'erogazione del prestito;
- l'avvenuto rimborso - con riferimento alle commissioni di gestione - dell'importo di € 291,09, quantificato in applicazione della metodologia di calcolo rispondente ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS, i quali impongono la contabilizzazione delle attività finanziarie (nello specifico dei crediti verso la clientela) secondo il criterio del costo ammortizzato (IAS 39), secondo il piano di ammortamento del prestito accettato dal ricorrente;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che ha provveduto a seguito del reclamo – in ordine al premio “rischio vita”- ad inoltrare la richiesta di rimborso alla Compagnia assicurativa coinvolta e a proporre al cliente una somma comprensiva del premio non goduto;
- la natura up front delle commissioni di intermediazione corrisposte al mediatore creditizio in quanto trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto;
- il sostenimento del costo relativo alla copertura del “rischio impiego” che dunque non è stato addebitato al cliente;

L'intermediario resistente conclude chiedendo al Collegio:

- in via principale, il rigetto delle richieste del ricorrente tenuto conto di quanto già rimborsato con riferimento alle commissioni di gestione;
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse tenuto a rimborsare ulteriori somme, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 717,50 (rifiutato dal ricorrente);
- in via di ulteriore subordinata, nell'ipotesi in cui fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni e di premio assicurativo pari ad € 291,09.

In sede di repliche il ricorrente reitera le richieste avanzate in sede di ricorso e richiama la sentenza della Corte di Giustizia U.E. dell'11 Settembre 2019 che ha fornito un'interpretazione estensiva dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del 23.04.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, stabilendo che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato dello stesso include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Secondo tale posizione, dunque, “al consumatore devono essere restituiti pro quota tutti i costi (a prescindere dalla loro natura e dalla loro formale qualifica), con esclusione delle spese vive (es. quelle notarili)”.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” di questo Arbitro, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto(c.d. costi recurring). E', altresì, noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.



Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la Direttiva 87/102 CEE e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato, principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" per gli importi appresso indicati:

1) commissioni mediatore per € 421,49, trattandosi di soggetto agente.

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci qualificabili come recurring in base alla formulazione presente in contratto, e di seguito indicate:

1) commissioni di attivazione per € 265,36;

2) commissioni di gestione per € 550,70;

3) oneri assicurativi per € 80,80.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.318,35, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO